

# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)**

**Modifica del 12 agosto 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3a* Viaggiatori sui trasporti pubblici

<sup>1</sup> Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

- a. i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

<sup>2</sup> Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

- a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009<sup>2</sup> sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione;
- b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>3</sup> sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

RS .....

<sup>1</sup> RS **818.101.26**

<sup>2</sup> RS **745.1**

<sup>3</sup> RS **748.0**

*Art. 15 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Gli articoli 6 capoverso 1 e 13 lettera b si applicano fino al 30 settembre 2020.

II

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Art. 29 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Si applica fino al 13 settembre 2020.

<sup>3</sup> *Abrogato*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020 alle ore 00.00<sup>5</sup>.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS **818.101.24**

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 12 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).